



PROVINCIA DI TERNI

AREA ASSETTO DEL TERRITORIO

PROCEDURE ED INDIRIZZI PER L'ACCERTAMENTO DI GIACIMENTI DI CAVA di cui all'ART. 5 bis della L.R. 3 GENNAIO 2000 n. 2 e s.m.i.

Approvate con Delib.G.P. n. 57 del 13.04.06 e modificate secondo quanto disposto dalla Delib. G.P. n. 87 del 17.05.07

INDICE

- 1. FINALITA'**
- 2. INDIVIDUAZIONE DEL SERVIZIO RESPONSABILE**
- 3. ACCERTAMENTO DEI GIACIMENTI DI CAVA, FASE PRELIMINARE**
- 4. ACCERTAMENTO DEI GIACIMENTI DI CAVA, FASE ISTRUTTORIA**
- 5. CONFERENZA DI COPIANIFICAZIONE**
- 6. SCHEDE CONOSCITIVE**
- 7. SPESE ISTRUTTORIE**

1. FINALITA'

Le presenti procedure disciplinano le funzioni amministrative conferite alla Provincia dalla L.R. 3 gennaio 2000, n.2¹ e s.m.i. inerenti all'accertamento dei giacimenti di cava di cui all'art.5 bis della stessa legge.

2. INDIVIDUAZIONE DEL SERVIZIO RESPONSABILE

Il Servizio Urbanistica - Area Assetto del Territorio è individuato quale struttura competente alla gestione dei rapporti con gli altri Enti coinvolti nel procedimento di accertamento dei giacimenti di cava, nonché alla convocazione della Conferenza di Copianificazione, di cui all'art.5 bis, comma 7-8², della L.R.2/2000, e alla raccolta e al coordinamento delle procedure interne alla Provincia stessa per l'acquisizione dei pareri previsti dall'art.5 bis, comma 12³.

3. ACCERTAMENTO DEI GIACIMENTI DI CAVA – FASE PRELIMINARE

3.1 - Il richiedente/i l'accertamento del giacimento di cava è tenuto a presentare al Comune competente per territorio, n. 5 copie della domanda completa delle informazioni e degli allegati previsti dagli art. 4-5⁴, nonché delle altre informazioni previste agli artt. 6-7-8⁵ del R.R. 3/2005, a seconda

¹ Testo aggiornato della legge regionale 3 gennaio 2000, n.2, concernente: “Norme per la disciplina dell'attività di cava e per il riuso di materiali provenienti da demolizioni” e s.m.i.

² Art.5 bis, commi 7 e 8: “7. La Provincia entro 90 giorni dal ricevimento della documentazione di cui al comma 6 convoca una conferenza di copianificazione con il Comune interessato, ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n.241 in quanto compatibile. Alla Conferenza partecipa anche la Regione ai fini della verifica di compatibilità ambientale di cui all'art.4 della legge regionale 9 aprile n.1998, n.11, nonché ai fini di cui ai commi 4 e 5 dell'art.5.

8. Alla Conferenza di cui al comma 7 la Provincia, ai fini della formulazione di osservazioni e di proposte, invita i Comuni direttamente coinvolti dall'esercizio dell'attività estrattiva, dalle attività di lavorazione, trasformazione e movimentazione dei materiali estratti.”

³ Art.5bis, comma 12: “La Provincia, nell'ambito della Conferenza, verifica il rispetto delle previsioni degli interventi proposti con il Piano urbanistico territoriale – PUT, con il Piano territoriale di coordinamento provinciale - PTCP, con le previsioni dei piani per l'assetto idrogeologico, di cui alla legge 18 maggio 1989, n.183 e di altri piani di settore. In caso di variante agli strumenti urbanistici comunali esprime altresì pareri di cui all'art.89 del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380, nonché quelli a fini idraulici e idrogeologici”

⁴ Art.4:”La domanda di accertamento dei giacimenti di cui all'art.3 contiene: a) le generalità del richiedente; b) le caratteristiche dei previsti interventi di cava, dei terreni interessati, dei materiali di cava presenti, delle attività di lavorazione e/o trasformazione; qualità, quantità e destinazione d'uso dei prodotti di cava la localizzazione di ciascun impianto di prima lavorazione o industria di trasformazione cui sono conferiti i prodotti di cava, la descrizione e le caratteristiche della viabilità interessata; c) la previsione di durata della coltivazione di giacimento sulla base delle esigenze degli impianti o delle industrie di cui alla lettera b); d) la proposta di destinazione d'uso finale dell'area estrattiva al termine della coltivazione, compreso l'eventuale smantellamento degli impianti eventualmente presenti.2.Alla domanda, su supporto cartaceo e informatico georeferenziato, la seguente documentazione: a) corografia generale costituita da estratto da tavoletta IGM: 25000 o altra idonea cartografia almeno di formato A3, con indicata l'area oggetto di accertamento, la localizzazione degli impianti di prima lavorazione e trasformazione, la viabilità interessata, i confini comunali, altre attività di cava in esercizio o dismesse, altri impianti o industrie di settore; b) la relazione geomineraria descrittiva delle caratteristiche del giacimento, comprendenti la stima dei volumi del terreno vegetale, dei materiali di scoperta, dei materiali di scarto e dei materiali di cava in banco, delle caratteristiche dei prodotti di cava, delle tecniche di coltivazione e ricomposizione adottate, di ogni altro elemento utile a valutare la compatibilità geomorfologia, idrogeologica, idraulica; c) progetto preliminare costituito dai seguenti elaborati: 1) planimetria scala 1: 5000, estratta o derivata CTR, contenente il piano particellare delle proprietà interessate e le previsioni degli strumenti urbanistici comunali; 2) piano topografico con equidistanza delle curve di livello non superiore a metri due dello stato attuale e modificato in scala non inferiore a 1:5000 dell'area oggetto di accertamento e ulteriore fascia contermina, con indicato: (1) perimetro e vertici dell'area oggetto di accertamento; (2) traccia delle sezioni di cui al successivo punto; 3) sezioni topografiche tracciate lungo la linea di massima pendenza, con indicato: (1) profilo originario del terreno; (2) profilo di scavo e di ricomposizione

previsto dall'intervento; 4) planimetria, sezioni e schemi grafici nel numero e nella qualità necessarie ad illustrare tutte le previste opere di recupero ambientale; 5) rappresentazione tridimensionale dello stato originario e modificato; 6) documentazione fotografica dello stato naturale del paesaggio da significativi punti di vista sia dall'interno che dall'esterno dell'area di cava; 7) simulazione fotografica o rappresentazione con altri adeguati sistemi della previsione di ricostruzione del paesaggio; 8) relazione illustrativa generale descrittiva delle attività di escavazione e delle opere di recupero ambientale contenente l'estensione delle superfici e le stime della cubatura del giacimento, distinte in stralci e lotti funzionali, con riferimento alle risultanze della relazione geomineraria e del rapporto ambientale; d) rapporto ambientale di cui all'art.5; e) scheda informativa redatta secondo lo schema adottato dalla Giunta regionale ai sensi dell'art.23, comma 1, lettera c). 3. La documentazione di cui al comma 2 è sottoscritta da tecnici abilitati nel rispetto delle rispettive competenze.

Art.5:” Il rapporto ambientale di cui all'art.4, comma 1, lettera c, della legge regionale 9 aprile 1998, n.11, è redatto ai fini della verifica della compatibilità ambientale di cui all'art.11, nonché ai fini di cui all'art.5, commi 4 e 5, della l.r.2/2000. 2. Il rapporto ambientale di cui al comma 1 individua e descrive ogni elemento utile alla valutazione dello stato dei luoghi e degli effetti diretti e indiretti dell'intervento sulle componenti naturalistiche ed antropiche interessate. I contenuti del rapporto ambientale devono essere riferiti all'ambito territorialmente significativo e devono tener conto degli elementi di cui all'*allegato D*) del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 e dell'*allegato III* della direttiva 97/11/CE, nonché degli indirizzi indicati nell'*allegato G*) del d.p.r. 357/1997, nei casi in cui sia necessaria anche la valutazione di incidenza. Tali contenuti sono in particolare: a) la descrizione delle caratteristiche pedologiche e agronomiche, degli attuali e potenziali usi agricoli; b) la descrizione delle popolazioni vegetali presenti, dei tipi fisionomico-strutturali e dei popolamenti forestali presenti, analisi floristica e fitosociologica con la ricostruzione della serie dinamica della vegetazione; c) la descrizione delle popolazioni presenti, l'elenco delle specie di interesse naturalistico e comunitario eventualmente presenti, loro stato di conservazione; d) la descrizione delle caratteristiche paesaggistiche, delle vedute bellezze panoramiche e punti visuale, del patrimonio architettonico, storico e culturale che potrebbe essere danneggiato dalla realizzazione dell'intervento e la valutazione preliminare dei rischi causati dall'attività estrattiva sul loro stato di conservazione; e) la descrizione, con elementi della relazione geomineraria ed elaborati di progetto, delle principali caratteristiche del giacimento e dell'intervento di cava, con particolare riferimento alle opere di recupero ambientale e alla destinazione d'uso dell'area di cava proposta al termine della coltivazione; f) la compatibilità dell'intervento con le prescrizioni di eventuali piani paesaggistici, territoriali e urbanistici sia a carattere generale che settoriale con particolare riguardo ai piani di aree naturali protette a livello comunitario nazionale regionale o locale; g) lo studio dei prevedibili effetti sulla salute umana e sulle componenti ambientali, compresa la valutazione dei rischi per il loro stato di conservazione, derivanti dalla realizzazione dell'intervento, con riferimento alle attività di escavazione lavorazione e movimentazione dei materiali estratti o dei prodotti di cava; h) lo studio dei prevedibili effetti sulle componenti ambientali della realizzazione delle opere di recupero ambientale, comprese le misure di compensazione ambientale di cui all'art.6, commi 5 e 6, della l.r. 2/2000; i) la illustrazione della soluzione progettuale in funzione delle misure di minimizzazione e mitigazione degli impatti, con particolare riferimento ai vincoli condizionanti di cui all'art.5, comma 6, della l.r.2/2000, anche in relazione a diverse soluzioni alternative; j) l'indicazione delle norme di tutela ambientale che si applicano all'intervento degli eventuali limiti posti dalla normativa di settore per l'esercizio di impianti, nonché l'indicazione di criteri tecnici che si intendono adottare per assicurarne il rispetto.

5 Art.6: “ 1. La domanda di accertamento di giacimenti di cave attive di cui all'art.3, comma 1, lettera a), è presentata entro dodici mesi dall'approvazione del PRAE e contiene: a) lo stato di avanzamento delle attività di escavazione e ricomposizione ambientale previste nell'autorizzazione di cava vigente, con riferimento alle singole fasi e lotti di coltivazione previsti nel progetto approvato; b) l'estensione della superficie e la quantità dei volumi dei materiali già interessati dall'attività di cava e residue rispetto al progetto approvato, la cubatura del giacimento prevista dall'intervento di ampliamento o completamento, come definiti dalle presenti norme. 2. Il piano e le sezioni topografiche devono indicare: a) il perimetro e i vertici dell'area di cava autorizzata; b) il perimetro e i vertici corrispondenti allo stato di avanzamento attuale; c) i profili di scavo e di ricomposizione dell'area di cava autorizzata come previsti dal progetto e l'andamento del profilo originario del terreno. 3. La capacità del giacimento, tenuto conto dello stato dei luoghi e della morfologia locale, delle previsioni delle quantità dei materiali necessari a soddisfare le esigenze di approvvigionamento dei previsti impianti di lavorazione trasformazione, è commisurata, ad una durata non superiore a : a) venti anni nel caso di giacimenti finalizzati a realizzare interventi di ampliamento; b) dieci anni nel caso di giacimenti finalizzati a realizzare interventi di completamento che ricadono all'interno degli ambiti o vincoli ostatici di cui all'art.5, comma 2, della l.r. 2/2000. 4. Tenuto conto della dimensione e della prevista durata, la coltivazione del giacimento è suddivisa in due o più fasi e lotti di coltivazione; nel caso si renda necessario sospendere temporaneamente la coltivazione degli attuali fronti di escavazione, devono comunque essere realizzati gli interventi di recupero ambientale previsti dal progetto approvato o altri interventi, anche temporanei, di mitigazione degli attuali impatti. 5. In caso di mancata presentazione della domanda di cui al comma 1 o di esito negativo della procedura di accertamento di cava di cui all'art.5 bis della l.r.2/2000 l'attività di cava in essere cessa alla scadenza dell'autorizzazione vigente.”

Art.7 “ 1. La domanda di accertamento di giacimenti di cave dimesse di cui all'art.3, comma 1, lettera b), è presentata entro diciotto mesi dall'approvazione del PRAE e contiene: a) lo stato dei luoghi dell'area di cava dimessa; b) la qualità della vegetazione presente; c) l'eventuale presenza di manufatti o attrezzature o materiali abbandonati; d) l'estensione della superficie e la quantità dei volumi dei materiali già interessati dall'attività di cava, la cubatura del giacimento prevista dall'intervento di riattivazione o reinserimento o recupero ambientale. 2. La capacità del giacimento, tenuto conto dello stato dei luoghi e della morfologia locale, delle previsioni delle quantità estraibili, è commisurata, ad una durata non superiore a : a) venti anni nel caso di giacimenti finalizzati a realizzare interventi di riattivazione; b) dieci anni nel caso di giacimenti finalizzati a realizzare interventi di reinserimento ambientali che ricadano all'interno degli ambiti o vincoli ostatici di cui all'art.5, comma 2, della l.r.2/2000; c) cinque anni nel caso di giacimenti finalizzati a realizzare interventi di recupero ambientale. 3. Tenuto conto del grado di rinaturazione della cava dimessa, della dimensione e della prevista durata del giacimento, la coltivazione è suddivisa in due o più fasi e lotti di coltivazione; ove ritenuto necessario devono essere previsti interventi, anche temporanei, di mitigazione dei attuali impatti”

Art.8: “1. La domanda di accertamento di nuovi giacimenti di cui all'art.3, comma 1, lettera c), contenente quanto stabilito dall'art.4, comma 1, può essere presentata nei seguenti casi: a) giacimenti di argille o calcari per cemento, calce o macinati ad usi industriali da destinare all'approvvigionamento di stabilimenti industriali ubicati sul territorio regionale; b) giacimenti di materiali di cava da desti-

della tipologia di giacimento da accertare, di cui all' "ALLEGATO A" delle presenti procedure ed indirizzi contenente l'elenco dettagliato della documentazione richiesta.

3.2 - Il Comune, una volta verificata la completezza della documentazione presentata di cui all'art.5 bis, comma 3 della L.R.2/2000⁶ e s.m.i e all'art. 4-5 nonché, a seconda della tipologia di giacimento da accertare, delle altre informazioni previste agli artt.6-7-8 del R.R.3/2005, comunica, al richiedente e alla Provincia competente, ex art.9 comma 1 del R.R.3/2005⁷, l'inizio del procedimento che dovrà concludersi entro 60 giorni dalla data della richiesta, ed espleta inoltre le procedure di cui all'art.5 bis comma 4 della L.R. 2/2000⁸ e s.m.i.. Nel caso in cui vengano richieste integrazioni alla documentazione presentata, il Comune può prevedere l'interruzione dei termini del procedimento, ex art.2, comma 4 della L.7 agosto 1990, n. 241⁹ e s.m.i.

3.3 - Il Comune, a norma dell'art. 9 comma 3 del R.R. 3/2005¹⁰, dà avviso alla Provincia, Servizio Urbanistica - Area Assetto del Territorio, e ai comuni coinvolti, di cui all' art. 10 comma 1 lett.i

nare esclusivamente all'approvvigionamento di impianti di lavorazione o trasformazione di prodotti di cava ubicati sul territorio regionale e che siano approvvigionati, al momento della richiesta, da cave autorizzate e in scadenza nei ventiquattro mesi successivi alla presentazione della domanda o per le quali, nello stesso lasso di tempo vi sia la previsione di esaurimento. 2. La domanda contiene: a) cartografia generale in adeguata scala contenente l'ubicazione dell'impianto o dell'industria, del giacimento oggetto di accertamento, la viabilità interessata, l'ubicazione delle attuali cave di approvvigionamento; b) relazione tecnico-economica descrittiva delle attività svolte, delle esigenze di approvvigionamento dei materiali e prodotti di cava, dei prevedibili impatti sull'ambiente delle attività di escavazione movimentazione lavorazione trasformazione, della mancanza di soluzioni alternative. 3. La capacità del giacimento di norma è commisurata per una durata dell'attività di cava non superiore a venti anni da valutare sulla base delle previsioni delle quantità di materiali necessari a soddisfare le esigenze di approvvigionamento dei previsti impianti di lavorazione o trasformazione.

⁶ Art.5bis, comma 3: "Il Comune esamina la richiesta di accertamento in relazione: a) alla rispondenza della documentazione allegata all'istanza di cui al comma 1; b) allo stato dei luoghi, loro grado di rinaturazione e reinserimento ambientale nel contesto paesaggistico locale, nel caso di accertamenti che interessino aree di cava dimesse; c) allo stato di avanzamento delle opere di escavazione e ricomposizione ambientale avanzate o previste, nel caso di accertamenti che interessino cave in esercizio; d) alle caratteristiche del territorio direttamente o indirettamente interessato, nel caso di accertamenti finalizzati all'apertura di nuove cave; e) alle previsioni degli strumenti urbanistici del territorio direttamente o indirettamente interessato e alle autorizzazioni rilasciate per l'esercizio delle attività di cava.

⁷ Art.9, comma 1: "Il comune competente verificata la completezza della documentazione presentata comunica al richiedente e alla provincia competente l'inizio del procedimento ed effettua l'esame della richiesta di accertamento."

⁸ Art.5 bis, comma 4: "Il Comune, effettuato l'esame di cui al comma 3, deposita le richieste di accertamento presso gli uffici comunali per 10 giorni consecutivi, durante i quali chiunque ha la facoltà di prenderne visione. L'effettuato deposito è tempestivamente reso noto al pubblico mediante affissione di un avviso ALL'Albo pretorio, la cui pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione - BUR, un inserimento nel foglio degli annunci legale - FAL della Provincia nonché attraverso altre idonee forme di pubblicità. Entro il termine di venti giorni dalla data di inserzione dell'avviso nel BUR chiunque ne abbia interesse ha facoltà di presentare osservazioni. Le osservazioni sono presentate presso gli uffici comunali e chiunque ne può prendere visione ed estrarne copia. Entro dieci giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni, chiunque ne ha interesse può presentare brevi repliche. Le norme del presente comma si applicano ai procedimenti d'ufficio di cui al comma 2."

⁹ Art.2 comma 4: "Nei casi in cui leggi o regolamenti prevedono per l'adozione di un provvedimento l'acquisizione di valutazioni tecniche di organi o enti appositi, i termini di cui ai commi 2 e 3 sono sospesi fino all'acquisizione delle valutazioni tecniche per un periodo massimo comunque non superiore a novanta giorni. I termini di cui ai commi 2 e 3 possono essere altresì sospesi, per una sola volta, per l'acquisizione di informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 14, comma 2.

¹⁰ Art.9 comma 3: "Del deposito e della pubblicazione all'Albo pretorio di cui al comma 2, è dato avviso alla provincia competente e ai comuni coinvolti per la viabilità interessata e la presenza di impianti di lavorazione o trasformazione dei materiali di cava".

R.R. 3/2000¹¹, individuati secondo quanto contenuto nella domanda di accertamento di cui all'art.4 comma 1 lett.b del R.R. 3/2000¹² ovvero delle informazioni desunte dalle “Schede informative e della lista di controllo per l'attività di accertamento dei giacimenti di cava” di cui alla D.G.R. n.1479 del 14/09/05, del deposito della documentazione presso gli uffici comunali e della pubblicazione della stessa nell'Albo Pretorio.

3.4 - Il Comune, al termine delle procedure di cui all'art. 5 bis, commi 4-5 della L.R 2/2000¹³ e s.m.i., trasmette in quattro copie al Servizio Urbanistica - Area Assetto del Territorio della Provincia la documentazione riguardante la domanda di accertamento e i relativi allegati, le risultanze dell'esame e delle verifiche effettuate, le eventuali osservazioni o repliche, la verifica delle condizioni igienico sanitarie e l'elenco dei comuni coinvolti di cui al punto 3.3..

3.5 - In seguito al ricevimento della documentazione di cui al punto 3.4 il Dirigente del Servizio Urbanistica - Area Assetto del Territorio comunica al richiedente, a mezzo di raccomandata, e al Comune l'avvio del procedimento provinciale e il nome del Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art.4 della L. 241/1990¹⁴. Nella stessa comunicazione viene inoltre indicato al richiedente l'importo delle spese istruttorie di cui al punto 7, colonna “Spese istruttorie”. Il mancato versamento delle spese istruttorie da parte del richiedente, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, determina l'interruzione del procedimento. Nel caso l'ufficio provinciale competente ravveda la necessità di acquisire informazioni integrative rispetto al materiale ricevuto, esso richiederà dette integrazioni al comune competente che dovrà rispondere entro e non oltre 45 giorni dal ricevimento della richiesta stessa. Il comune, valutate le informazioni integrative richieste, potrà richiedere al titolare della domanda di accertamento di giacimento, le informazioni integrative in suo possesso. In questo arco di tempo l'iter del procedimento in capo alla Provincia viene sospeso.

4. ACCERTAMENTO DEI GIACIMENTI DI CAVA - FASE ISTRUTTORIA

¹¹ Art.10, comma 1, lett.i: “ La Provincia, ai fini della convocazione della conferenza di copianficazione di cui all'art. 5 bis, comma 7 della L.R. 2/2000, sulla base della documentazione trasmessa redige un rapporto istruttorio da cui risulti: i) l'elenco dei comuni di cui all'art.9, comma 3”

¹² Vedi nota 4.

¹³ Vedi nota 4.

¹⁴ Art. 4 : “Ove non sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento, le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale. Le disposizioni adottate ai sensi del comma primo sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti”

4.1 - per la verifica di quanto previsto dall'art.5 bis, comma 12 della l.2/2000¹⁵ e s.m.i il responsabile del procedimento (u.o. "difesa suolo, protezione civile e s.i.t." del servizio urbanistica - area assetto del territorio) richiede parere all'u.o. "pianificazione territoriale e p.i.t." per verificare il rispetto degli interventi proposti con le previsioni del put e del ptcp ed ai servizi tutela ambientale e viabilità per gli aspetti di propria competenza. la rispondenza al piano per l'assetto idrogeologico è verificata all'interno della u.o. del responsabile del procedimento. in caso di variante agli strumenti urbanistici comunali, il responsabile del procedimento richiede ulteriore parere alle u.o. competenti a seconda della conseguente tipologia della variante.

4.2 - i pareri di cui al punto 4.1 vengono rilasciati in sede di conferenza interarea indetta dal responsabile del procedimento e vengono riportati in un apposito verbale firmato dagli intervenuti.

4.3 - al rapporto istruttorio redatto dal responsabile del procedimento, sulla base della documentazione trasmessa dal comune di cui al punto 3.4 e ai sensi dell'art.10, commi 1 -2, del r.r.3/2005¹⁶, è allegata la lista di controllo di cui al comma 3 art.10 del r.r.3/2005 (rif. d.g.r 1479/2005), nonché il verbale di cui al punto 4.2 che ne costituiscono parte integrante. il rapporto istruttorio viene firmato dal dirigente del servizio urbanistica - area assetto del territorio e dal responsabile del procedimento e trasmesso per conoscenza all'assessore all'urbanistica.

5. CONFERENZA DI COPIANIFICAZIONE

¹⁵Vedi nota 3.

¹⁶ Art.10, comma 1 e 2: " La Provincia, ai fini della convocazione della conferenza di copianificazione di cui all'art. 5 bis, comma 7 della L.R. 2/2000, sulla base della documentazione trasmessa redige un rapporto istruttorio da cui risulti: a) la tipologia dell'accertamento e dell'intervento previsto; b) la localizzazione del giacimento, le previsioni degli strumenti urbanistici comunali e di strumenti di pianificazione generale, provinciale e regionale; c) l'esistenza e la coltivazione delle cave; d) la presenza di vincoli ostativi e condizionanti; e) le tecniche di coltivazione e ricomposizione ambientale; f) le opere di recupero ambientale, le misure di mitigazione degli impianti di lavorazione o delle industrie di trasformazione dei materiali di cava, la viabilità interessata dal transito di mezzi pesanti; h) la presenza di insediamenti e centri abitati che potrebbero essere danneggiati dall'esercizio di attività di cava dalle attività di lavorazione, trasformazione e movimentazione dei materiali estratti; i) l'elenco dei comuni di cui all'art.9, comma 3. 2. In particolare il rapporto istruttorio contiene il quadro aggiornato: a) delle autorizzazioni di cava assentite dal comune o dai comuni di cui al comma 1, lettera i), della qualità e quantità dei materiali di cava estratte annualmente e previste; b) delle autorizzazione di impianti di lavorazione o trasformazione dei materiali o prodotti di cava presenti sul territorio del comune o dei comuni di cui al comma 1, lett.i) e delle esigenze qualitative e quantitative degli impianti stessi; c) delle aree di cava dismesse presenti sul territorio del comune o dei comuni di cui al comma 1, lettera i) con particolare riferimento a quelle che necessitano di interventi o di recupero ambientale; d) dei giacimenti di cui sia stata riconosciuta la disponibilità o delle prevedibili richieste di accertamento di cave attive o dimesse o delle istanze di accertamento di cuovi giacimenti di cui agli articoli 6,7 e 8 "

5.1 – L'Assessore all'Urbanistica sentito il responsabile del Procedimento, entro 90 giorni dal ricevimento della documentazione da parte del Comune, convoca una Conferenza di Copianificazione con il Comune interessato, ai sensi dell'art. 5 bis Comma 7 della L.R. 2/2000¹⁷ e s.m.i. Alla Conferenza di Copianificazione, di cui al punto 5.1, partecipa anche la Regione, ai fini della verifica di compatibilità ambientale di cui all'art.4 della L.R. 9 aprile 1998, n.11¹⁸, e di quanto previsto dall'art.5, commi 4-5 della L.R. 2/2000¹⁹ e s.m.i..

5.2 - Alla prima seduta, al fine dell'acquisizione di osservazioni e pareri e di coordinamento delle istanze di accertamento pervenute nello stesso ambito territoriale, sono invitati anche i Sindaci dei Comuni di cui al comma 1 lett. i dell'art.10 del R.R.3/2005²⁰; le osservazioni e le proposte, non vincolanti, sono riportate in un verbale sottoscritto dagli intervenuti di cui all'art.10, comma 4 del R.R.3/2005; detto verbale va a costituire parte integrante del rapporto istruttorio. La mancata partecipazione o presentazione di osservazioni scritte da parte dei Comuni interessati, sarà considerata quale assenza di osservazioni e proposte.

5.3 - Copia del rapporto istruttorio ed il rapporto ambientale, di cui all'art.5 del R.R.3/2005²¹, nonché copia della documentazione ricevuta dal Comune relativa alla domanda di accertamento di giacimento di cava, è trasmessa dal Dirigente Servizio Urbanistica - Area Assetto del Territorio al Ser-

¹⁷ Vedi nota 2.

¹⁸ Art.9: "1. I soggetti che intendono realizzare le opere di cui all'art. 3, comma 3, sottopongono il relativo progetto alla procedura di verifica, presentando alla Giunta regionale apposita domanda. Alla domanda sono allegati nel numero di copie richieste: a) progetto preliminare redatto ai sensi dell'articolo 16 della legge 11 febbraio 1994, n. 109; b) dichiarazione di cui all'articolo 5 comma 2, lett. e) resa nei termini di cui al comma 9 dello stesso articolo;c) rapporto ambientale sottoscritto da tecnici abilitati contenente tutte le informazioni e i dati necessari per individuare e valutare i principali effetti che le opere possono avere sull'ambiente, tenuto conto degli elementi di verifica di cui all'allegato D) del D.P.R. 12 aprile 1996. 2. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda e della documentazione di cui al comma 1 la Giunta regionale, sulla base dell'istruttoria dell'ufficio competente nonché sulla base degli elementi di verifica, dichiara la necessità di sottoporre il progetto alla procedura di valutazione di impatto ambientale, ovvero la esclusione dello stesso da tale procedura dettando eventuali prescrizioni. Il termine può essere rinnovato una sola volta per ulteriori quindici giorni, in presenza di motivate necessità su conforme disposizione della Giunta regionale, dandone comunicazione all'interessato. 3. Il Presidente della Giunta regionale, decorsi i termini di cui al precedente comma, nei quindici giorni successivi assume in merito le eventuali proprie determinazioni sul progetto presentato. 4. La inutile decorrenza dei termini di cui ai commi 2 e 3 comporta l'esclusione del progetto dalla procedura di valutazione di impatto ambientale. 5. Le determinazioni di cui ai commi 2 e 3 e l'elenco delle decorrenze dei termini di cui al comma 4 sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione dell'Umbria. 6. Presso l'Area operativa assetto del territorio - piano urbanistico territoriale competente per l'istruttoria sulla valutazione di impatto ambientale è istituito un registro delle procedure di verifica, nel quale sono annotate le domande e i relativi esiti; chiunque può prenderne visione senza formalità.

¹⁹ Art.5, comma 4 e 5: "4. Per gli interventi ricadenti all'interno degli ambiti di cui alla lettera f) del comma 2, nella Conferenza di cui al comma 7 dell'art.5 bis, la Giunta regionale esprime la valutazione di incidenza di cui alla direttiva 92/43/CE "Habitat". 5. Per gli interventi ricadenti all'interno degli ambiti di cui alla lett.g) del comma 2 nella Conferenza di cui al comma 7 dell'art.5bis la Giunta Regionale esprime parere vincolante, fermo restando che non sono consentiti interventi di ampliamento ad eccezione di quelli destinati alla estrazione di pietre ornamentali in corso di attività alla data di entrata in vigore della presente legge.

²⁰ Vedi nota 11 .

²¹ Vedi nota 4.

vizio VIA della Regione Umbria, per la verifica di cui all'art.11 del R.R.3/2005 ovvero ai fini della verifica di compatibilità ambientale di cui all'art.4 della L.R. 9 aprile 1998, n.11²² e di quanto previsto dall'art.5, commi 4-5, della L.R. 2/2000²³ e s.m.i.. Sino all'espletamento dell'iter regionale di cui alle sopracitate leggi, i termini della Conferenza di Copianificazione sono sospesi.

5.4 - La Conferenza di Copianificazione, nel rispetto delle modalità e dei criteri del PRAE e alla luce delle risultanze del rapporto istruttorio, valuta l'istanza di accertamento del giacimento ai sensi dell' art.5bis, comma 10, della L.R.2/2000²⁴ e si conclude entro 60 giorni dalla data di convocazione. In caso di accordo unanime della Conferenza, di cui art. 5 bis, comma 14 della L.R.2/2000²⁵ e s.m.i., viene dichiarata la disponibilità del giacimento, con determinazione firmata dai rappresentanti del Comune, della Provincia e della Regione. La determinazione della Conferenza, dichiarando la disponibilità del giacimento, conterrà quanto previsto dall'art. 5bis, commi 14 e 15 della L.r.2/2000²⁶ e s.m.i; il Dirigente del Servizio Urbanistica, sulla base degli esiti della Conferenza,

²² 1. I soggetti che intendono realizzare le opere di cui all'art. 3, comma 3, sottopongono il relativo progetto alla procedura di verifica, presentando alla Giunta regionale apposita domanda. Alla domanda sono allegati nel numero di copie richieste: a) progetto preliminare redatto ai sensi dell'articolo 16 della legge 11 febbraio 1994, n. 109;b) dichiarazione di cui all'articolo 5 comma 2, lett. e) resa nei termini di cui al comma 9 dello stesso articolo; c) rapporto ambientale sottoscritto da tecnici abilitati contenente tutte le informazioni e i dati necessari per individuare e valutare i principali effetti che le opere possono avere sull'ambiente, tenuto conto degli elementi di verifica di cui all'allegato D) del D.P.R. 12 aprile 1996. 2. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda e della documentazione di cui al comma 1 la Giunta Regionale, sulla base dell'istruttoria dell'ufficio competente nonché sulla base degli elementi di verifica, dichiara la necessità di sottoporre il progetto alla procedura di valutazione di impatto ambientale, ovvero la esclusione dello stesso da tale procedura dettando eventuali prescrizioni. Il termine può essere rinnovato una sola volta per ulteriori quindici giorni, in presenza di motivate necessità su conforme disposizione della Giunta Regionale, dandone comunicazione all'interessato. 3. Il Presidente della Giunta Regionale, decorsi i termini di cui al precedente comma, nei quindici giorni successivi assume in merito le eventuali proprie determinazioni sul progetto presentato. 4. La inutile decorrenza dei termini di cui ai commi 2 e 3 comporta l'esclusione del progetto dalla procedura di valutazione di impatto ambientale. 5. Le determinazioni di cui ai commi 2 e 3 e l'elenco delle decorrenze dei termini di cui al comma 4 sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione dell'Umbria. 6. Presso l'Area operativa assetto del territorio - piano urbanistico territoriale competente per l'istruttoria sulla valutazione di impatto ambientale è istituito un registro delle procedure di verifica, nel quale sono annotate le domande e i relativi esiti; chiunque può prenderne visione senza formalità.

²³ Vedi nota 19.

²⁴ Art. 5 bis, comma 10: "La Conferenza si conclude entro 60 giorni dalla data di convocazione e, nel rispetto delle modalità e dei criteri del PRAE e delle norme regolamentari di cui all'art.18bis, valuta l'istanza di accertamento, in particolare in relazione a: a) alle risultanze dell'esame effettuato dal Comune ai sensi del comma 3; b) agli insediamenti e alle previsioni, nel territorio direttamente o indirettamente interessati, contenute negli strumenti urbanistici del Comune precedente e dei Comuni di cui al comma 8; c) alla presenza, nei territori interessati, di altre cave in esercizio o dimesso e loro prevedibile sviluppo, di impianti di lavorazione o trasformazione dei materiali estratti, di adeguate opere infrastrutturali; d) alle osservazioni e repliche intervenute ai sensi del comma 4; e) alla verifica effettuata dall'ASL di cui al comma 5; f) alle osservazioni e proposte dei Comuni di cui al comma 8, g) al rispetto dei piani di cui al comma 12."

²⁵ Art. 5 bis, comma 14 : "In casi di accordo unanime la determinazione della Conferenza dichiara la disponibilità del giacimento con particolare riguardo a : a) individuazione di superficie ed estensione dell'area del giacimento; b)cubatura totale o residua dei materiali estraibili; c) prevedibile durata dello sfruttamento del giacimento; d) destinazione d'uso e previsione di localizzazione degli impianti di lavorazione e trasformazione dei materiali estratti; e) previsione di destinazione finale dell'area di cava."

²⁶ Art.5 bis, comma 15: "La determinazione di cui al comma 14 tiene conto delle osservazioni presentate e detta eventuali prescrizioni e limitazioni, recependo le eventuali prescrizioni dettate ai sensi dell'art 4 della l.r. 11/1998 e la necessità o meno di assoggettare la coltivazione del giacimento di cava alla procedura di VIA di cui all'art.5 della l.r.11/1998.Ove previsto, contiene altresì le indicazioni in ordine al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art.15 del Dlgs.490/1999"

adotta una conforme Determinazione Dirigenziale entro 10 gg dalla chiusura dei lavori della Conferenza e viene comunicata o trasmessa al Comune nei 10 giorni successivi.

5.5- Il Responsabile del Procedimento comunica al richiedente l'esito positivo della Conferenza di Copianificazione e richiede il versamento del saldo delle spese istruttorie di cui al punto 7, colonna "Ad accertamento positivo." Il richiedente effettua il pagamento entro i 10 giorni successivi alla comunicazione. In caso di variante, il pagamento viene effettuato con le stesse modalità, ma successivamente alla pubblicazione sul BUR della approvazione della variante urbanistica da parte del Comune precedente mediante la delibera consiliare di cui al successivo punto 5.6. Il mancato versamento del saldo delle spese istruttorie da parte del richiedente determina l'interruzione del procedimento.

5.6 - Nel caso in cui l'accertamento del giacimento comporti variante allo strumento urbanistico comunale, il Consiglio Comunale, entro 30 giorni di tempo, a pena di decadenza, ratifica i contenuti dell'accordo precedentemente sottoscritto dal suo rappresentante e oggetto della Determinazione Dirigenziale.

I tempi relativi alla ratifica da parte del consiglio comunale dei contenuti dell'accordo di pianificazione, decorrono dalla data di effettivo ricevimento della Determinazione Dirigenziale di cui al comma 5.4. L'avvenuta ratifica mediante delibera consiliare costituisce approvazione della variante urbanistica.

5.7 - In caso di mancato accordo unanime l'istanza di accertamento viene respinta ai sensi dell'art. 5 bis, comma 13, della L.R.2/2000²⁷ e s.m.i.; il verbale conclusivo negativo viene sottoscritto dagli intervenuti e recepito con apposita Determinazione Dirigenziale che verrà emessa entro 15 gg dalla chiusura della Conferenza ed inviata al Comune nei 10 giorni successivi.

5.8 - Il Comune precedente, entro 15 giorni dal ricevimento dell'atto provinciale, di cui al punto 5.4, recepisce la determinazione della conferenza, positiva o negativa, mediante conforme provvedimento, di cui art.5 bis, comma 16 della L.R.2/2000²⁸ e s.m.i.

5.9 – Il Comune precedente trasmette la determinazione della conferenza ed il proprio provvedimento comunale e la deliberazione consiliare, in caso di variante, per la pubblicazione sul BUR.

²⁷ Art.5, comma 13: "La determinazione della conferenza è sottoscritta dai rappresentanti del Comune, della Provincia, della Regione. In caso di mancato accordo unanime l'istanza di cui al comma 1 o l'accertamento di cui al comma 2 sono respinti."

²⁸ Art.5, comma 16: "La determinazione della Conferenza è recepita con conforme provvedimento del Comune precedente."

5.10 – In caso di esito positivo il Comune precedente trasmette alla Regione, Ufficio Cave e miniere, la determinazione della conferenza ed il proprio provvedimento comunale, ai fini dell’inserimento del giacimento di cava nel PRAE.

6. SCHEDE CONOSCITIVE

La Provincia per agevolare la procedura interna di valutazione della compatibilità del giacimento, predispone ed adotta un insieme di schede conoscitive. Tali schede integrano quelle previste dalla Regione con D.G.R. 14 settembre 2005, n.1479 “ R.R.3/2005, art.23²⁹ “Adozione schede informative e lista di controllo per l’attività di accertamento di giacimenti di cava”. Tali schede saranno compilate durante la fase istruttoria, sulla base delle specifiche progettuali fornite dai progettisti, Le schede conoscitive verranno adottate con determina dirigenziale successivamente ad un parere non vincolante del Comitato Tecnico Cave della Provincia.

7. SPESE ISTRUTTORIE

Le spese istruttorie, per qualsiasi tipologia di accertamento di giacimento, sono state conteggiate sulla base di un costo euro/mc di materiale in banco secondo classi crescenti utilizzando la formula: $y = 4,4313 \times^{-0,4419}$ ottenuta per interpolazione statistica con legge di potenza sui valori massimi degli intervalli di volume estraibile

CLASSE	RANGE MC	Fase istruttoria	Ad accertamento positivo concluso	Totale €/MC	LIRE
A - -	SINO A 100.000	0,014972	0,015028	0,0300	58,09
A -	DA 100.001 A 300.000	0,00761	0,01239	0,0200	38,73
A	DA 300.001 A 500.000	0,004445	0,005555	0,0100	19,36
B	DA 500.001 A 1.000.000	0,003625	0,005375	0,0090	17,43
C	DA 1.000.001 A 2.000.000	0,002365	0,005135	0,0075	14,52
D	DA 2.000.001. A 3.000.000	0,001842	0,004158	0,0060	11,62
E	DA 3.000.001 A 4.000.000	0,001543	0,003757	0,0053	10,33
F	DA 4.000.001 A 5.000.000	0,001345	0,003655	0,0050	9,68
G	DA 5.000.001 A 6.000.000	0,001202	0,003398	0,0046	8,91
H	OLTRE 6.000.000	0,001007	0,003193	0,0042	8,07

²⁹ Art.23: “La Giunta regionale con proprio atto: a) impartisce direttive e istruzioni tecniche per la determinazione delle modalità di pagamento e di utilizzo del contributo di cui all’art.12 della l.r.2/2000; b) detta la modalità per il coordinamento dell’attività di vigilanza, ai sensi dell’art. 14 delle l.r. 2/2000; c) adotta schede informative e liste di controllo per lo svolgimento delle attività di accertamento dei giacimenti, la presentazione della perizia giurata, della statistica minerari e regionale; d) impartisce direttive e istruzioni tecniche per la progettazione, la presentazione e l’esame delle richieste di accertamento e di autorizzazione di attività di cava di argille o pietre ornamentali a carattere artigianale e comunque inferiori a 1.000 metri cubi all’anno”.

Il conteggio del contributo viene effettuato moltiplicando il fattore moltiplicativo corrispondente alla classe in cui ricade il volume stimato del giacimento, per il volume stimato del giacimento stesso.

(Esempio:

- volume stimato giacimento: 2.800.000 mc.,
- rientra nella Classe: D con Range dei Volumi: da 2.000.001 a 3.000.000,
- fattore moltiplicativo relativo alla fase istruttoria: 0,001842 euro
- importo da versare all'atto della domanda: 5.157,6 euro
- fattore moltiplicativo relativo all'accertamento positivo concluso: 0.004158
- importo da versare all'atto della domanda: 11.642,4 euro
- totale contributo versato ad iter positivamente concluso: 16.800,00 euro)

I fondi, a destinazione vincolata, verranno introitate sui cap. del Servizio Urbanistica e del Servizio Tutela Ambientale, in proporzione alla gestione delle competenze collegate al presente Regolamento.